

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2563)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, Assistenza e previdenza sociale, Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 1° febbraio 1963

(V. Stampato n. 4567)

**d'iniziativa dei deputati COLOMBO Vittorino, BUCALOSSI, BRODOLINI, BUTTE',
BABBI, BETTOLI, GITTI, CASATI, BIANCHI Fortunato, RAMPA, DE MARZI, SABA-
TINI, BERSANI, COCCO Maria, GAGLIARDI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 febbraio 1963*

Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, relativa all'avviamento al lavoro e all'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituita dal seguente:

« Da un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura della 0,90 per cento dell'intero ammontare delle retribuzioni al lordo corrisposte ai lavoratori dipendenti.

Per le aziende artigiane e per le aziende commerciali i cui titolari siano iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, il contributo predetto è ridotto allo 0,50 per cento dell'intero ammontare delle retribu-

zioni al lordo corrisposte ai lavoratori dipendenti.

Non sono tenuti al versamento del contributo i datori di lavoro delle categorie dell'edilizia e della industria grafica nei limiti del contributo già corrisposto in virtù dei contratti nazionali di lavoro vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'addestramento professionale degli appartenenti alle categorie medesime.

Il contributo è riscosso dall'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le norme del testo unico sugli assegni familiari, ed è versato al Fondo in rate bimestrali anticipate.

Il contributo di cui sopra è dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 1° aprile 1963 ».